



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 marzo 2022  
(OR. en)

6799/22

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0052 (NLE)

---

---

POLCOM 10  
WTO 31

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli

---

**DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio  
per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa  
sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio<sup>1</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (4) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.
- (5) Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) ("intesa sui contingenti tariffari"). L'intesa sui contingenti tariffari disciplina la gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli.

---

<sup>1</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (6) Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo del riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.
- (7) In conformità del paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame dell'intesa sui contingenti tariffari. Nel dicembre 2019 i risultati del riesame sono stati presentati alla riunione del Consiglio generale dell'OMC sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (documento n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019).
- (8) Il 9 novembre 2021 il presidente del comitato per l'agricoltura ha presentato la sua relazione sui negoziati e un progetto di decisione, figuranti nel documento G/AG/32. Allo stesso tempo, il comitato per l'agricoltura ha presentato il progetto di decisione riportato in allegato alla relazione contenuta nel documento G/AG/32 ("progetto di decisione") al Consiglio generale per esame e successiva trasmissione alla 12<sup>a</sup> Conferenza dei ministri per l'adozione definitiva, osservando tuttavia che alcuni membri dell'OMC non avevano ancora completato le consultazioni interne in materia.
- (9) A causa del rinvio della 12<sup>a</sup> Conferenza dei ministri dell'OMC, il comitato per l'agricoltura ha convenuto di proporre una proroga di tre mesi del termine (vale a dire fino al 31 marzo 2022) al fine di perfezionare una decisione sul riesame.

- (10) Nella riunione straordinaria del Consiglio generale del 15 dicembre 2021 i membri dell'OMC hanno concordato la proroga di tre mesi del termine, fino al 31 marzo 2022.
- (11) Si prevede che il Consiglio generale dell'OMC sarà invitato entro il 31 marzo 2022, o successivamente nel 2022 in caso di ulteriore proroga del termine, a valutare l'adozione del progetto di decisione, eventualmente con alcune modifiche a seguito dei negoziati.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC, in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.
- (13) Il progetto di decisione contiene raccomandazioni per il futuro funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo dei contingenti tariffari che, se accettabili per tutti i membri dell'OMC, potrebbero concludere il riesame. L'adozione del progetto di decisione comporterebbe la decadenza delle disposizioni dell'intesa che esonerano gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo dal meccanismo di sottoutilizzo, il che favorisce gli interessi dell'Unione.
- (14) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in ogni riunione che si tenga entro il 31 marzo 2022 o oltre tale data in caso di ulteriore proroga del termine è la seguente: sostenere un risultato basato sul consenso al fine di adottare una decisione che concluda il riesame del funzionamento della decisione della Conferenza dei ministri dell'OMC del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, come definito all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39), e che renda inoperativi i paragrafi da 13 a 15 e l'allegato B di tale decisione, come indicato nel progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32 , acclusa alla presente decisione.

### *Articolo 2*

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC possono concordare modifiche minori del progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---